

STATUTO DELL'A.I.C.

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA PIEMONTE VALLE D'AOSTA ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione denominata "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d'Aosta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d'Aosta ONLUS".

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, via Guido Reni n. 96/99.

La sede legale può essere trasferita in altra città delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà la modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini Comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

ARTICOLO 3

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome e dagli Enti locali nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme, con l'apporto originale determinante e prevalente dell'attività di volontariato prestata per suo tramite dai suoi associati, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche

indiretto ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione, in particolare, nel proprio ambito territoriale ha lo scopo:

- di promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- di sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- di promuovere e curare i rapporti con le società mediche e scientifiche che si occupano di celiachia e dermatite erpetiforme;
- di sensibilizzare la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
- di effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie in Italia e sul relativo indice;
- di promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- di diffondere l'informazione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi.
- di diffondere la conoscenza della Celiachia;
- di diffondere l'informazione sulla corretta preparazione di un pasto senza glutine;

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti dalle vigenti norme di legge ed in particolare dal D.Lgs. n. 460/97 e dal Legge n. 383/2000.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione aderisce all'"Associazione Italiana Celiachia - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale."

PATRIMONIO

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni;
- ogni altro bene divenuto di titolarità dell'Associazione stessa a qualunque titolo.

I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso

di scioglimento dell'Associazione e neppure in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente, non creano quote di partecipazione trasmissibili a terzi, neppure per successione a titolo universale od a titolo particolare.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5

AMMISSIONE - CATEGORIE- PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Chi intenda divenire socio deve presentare apposita domanda alla segreteria dell'Associazione.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, da versarsi alla Associazione.

La quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Gli associati che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, potranno essere nominati dall'Assemblea, "Soci Benemeriti".

Le persone le quali abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dal Consiglio Direttivo "Soci Onorari".

Il diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati benemeriti, onorari nonché ordinari che abbiano raggiunto la maggiore età.

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso.

ARTICOLO 6

RECESSO - ESCLUSIONE - DECESSO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la relativa dichiarazione sia fatta almeno tre mesi prima;

b) per esclusione nei seguenti casi:

-- 1) in caso di mancato pagamento della nuova quota associativa annuale entro tre mesi dalla scadenza del precedente anno solare;

-- 2) nel caso il socio abbia percepito compensi per la sua attività di volontariato;

-- 3) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da poter provocare gravi danni all'Associazione stessa;

-- 4) nel caso di inosservanza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Nei casi di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4, l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) per decesso.

L'Associato, al quale sia stata contestata una causa di esclusione, ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

ORGANI ED ALTRE STRUTTURE INTERNE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea

2) il Consiglio Direttivo

3) il Gruppo Operativo

4) il Revisore dei Conti.

5) il Collegio dei Probiviri.

In relazione agli sviluppi dell'attività sociale, l'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, appositi uffici in ciascuna della province comprese nell'ambito delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

A tali uffici sarà preposto un coordinatore provinciale, nominato ai sensi del successivo articolo 9, coadiuvato da eventuali volontari, con funzioni di promozione, organizzazione, coordinamento e sviluppo dell'attività dell'Associazione nell'ambito della Provincia cui è preposto, e con facoltà di compiere gli atti e le operazioni inerenti e necessarie, secondo quanto determinato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Tali uffici costituiscono parte integrante dell'Associazione e non assumono pertanto una propria autonomia giuridica, neppure sotto il profilo patrimoniale ed amministrativo, dovendosi in ogni caso imputare ogni loro iniziativa ed attività direttamente all'Associazione stessa, ed essendo sempre sottoposti al controllo ed alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; le assemblee hanno luogo nel Comune della sede legale o nei comuni limitrofi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano o comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato mediante lettera, anche consegnata a mano, o altro mezzo equipollente (telefax -telegramma - posta elettronica - pubblicazione su AIC Comunica), da inviarsi a tutti gli Associati almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti salvo diritto di impugnativa ove previsto dalle vigenti norme.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà peraltro, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

L'assemblea ordinaria:

1) elegge i membri del Consiglio Direttivo di sua competenza, secondo quanto stabilito al successivo

articolo 9, e può altresì nominare un Presidente Onorario;

2) delibera in merito al bilancio o al rendiconto annuale e al bilancio preventivo;

3) nomina, ove previsto dalla legge o per scelta volontaria, il Revisore dei Conti;

4) nomina il collegio dei Probiviri;

5) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statuarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal o da uno dei Vice Presidenti; in loro mancanza, l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di diciotto membri, così nominati:

-- 8 coordinatori provinciali che saranno eletti, uno per provincia, dai soci che risiedono nelle singole province in apposite assemblee provinciali da tenersi, in deroga all'art. 8 del presente Statuto, nel territorio della rispettiva Provincia;

-- 1 coordinatore regionale della Valle d'Aosta, che sarà eletto dai soci che risiedono nella Valle

d'Aosta in apposita assemblea regionale da tenersi, in deroga all'art. 8 del presente Statuto, nel territorio della Valle d'Aosta.

Per la convocazione, le modalità di partecipazione e di svolgimento ed i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee provinciali e regionale valgono le norme stabilite dal precedente art. 8 per l'assemblea ordinaria;

-- fino a 9 membri eletti da tutti i soci in occasione dell'annuale assemblea ordinaria dei soci.

Non possono essere eletti a ricoprire cariche istituzionali o ricoprire incarichi nell'ambito dell'associazione:

- a) - i soci che svolgono attività commerciali e/o professionali inerenti la celiachia e la dermatite erpetiforme;
- b) - i soci che ricoprono cariche politiche;
- c) - i soci di altre associazioni che perseguano finalità inerenti la celiachia, fatta eccezione per coloro che fanno parte della Federazione A.I.C. Associazione Italiana Celiachia - ONLUS.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina al suo interno:

- 1) il Presidente;
- 2) un Tesoriere;
- 3) uno o due Vice Presidenti;

Il Consiglio nomina altresì un Segretario, che può essere anche una persona esterna al Consiglio. In tal caso sarà di diritto presente alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti.

Se il consigliere venuto a mancare è uno degli 8 coordinatori provinciali o è il coordinatore della

Regione Valle d'Aosta vi subentra il primo dei non eletti nella rispettiva provincia o nella Regione Valle d'Aosta.

Nel caso in cui non sia possibile integrare il Consiglio stesso con le modalità di cui sopra, si procederà, a cooptare un socio e la nomina verrà ratificata alla prima assemblea utile.

Nel caso in cui neppure in tal modo sia possibile integrare il Consiglio, e la prima assemblea utile non provveda a sostituire il/i Consigliere/i mancanti, il Consiglio stesso rimarrà in carica nella composizione numerica ridotta.

I Consiglieri subentranti in carica in sostituzione di quelli venuti a mancare vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

L'estromissione dal Consiglio Direttivo può essere deliberata dal Consiglio stesso, qualora un suo membro non abbia partecipato a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, ciò senza che il soggetto estromesso possa avere nulla a pretendere o volere in relazione all'estromissione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo dovrà comunque riunirsi almeno 4 volte all'anno, presso la sede dell'associazione.

Anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività, oltre ai membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni del Consiglio stesso:

- il Revisore dei conti, ove nominato;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri, qualora se ne evidenzi la necessità;
- il Presidente del Comitato Medico-Scientifico Regionale su espresso invito del Consiglio o del Gruppo Operativo;
- i responsabili dei progetti o i collaboratori su espresso invito del Consiglio Direttivo o del Gruppo

Operativo.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera, anche consegnata a mano, o altro mezzo equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica) da inviarsi ai consiglieri almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega. Il consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria deve redigere il bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal vice Presidente o da uno dei vice Presidenti; qualora non sia presente nemmeno un vice Presidente, esso è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 10

RAPPRESENTANZA - TESORIERE - SEGRETARIO

Il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e potrà essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il vice Presidente o i vice Presidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il o i vice Presidenti sono sempre rieleggibili.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del o dei vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da responsabilità al riguardo.

In caso di dimissioni del Presidente i poteri di rappresentanza cessano e il Presidente viene temporaneamente sostituito dal o dai Vice Presidenti. In tal caso si procederà all'immediata convocazione del consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il tesoriere o, in sua assenza, il segretario, è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione patrimoniale secondo le direttive del Consiglio; collabora con il Consiglio nella predisposizione del bilancio consuntivo o del rendiconto e di quello preventivo.

Il Tesoriere è di diritto consultato per ogni decisione che comporti un esborso economico.

Il tesoriere ha la delega per rimborsare le spese di natura straordinaria che dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ARTICOLO 11

GRUPPO OPERATIVO

Il Gruppo Operativo (GO) è composto da 5 membri: il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario,

uno/due membri - ad integrazione degli altri componenti - eletto/i dal Consiglio Direttivo stesso al suo interno.

Il Gruppo Operativo ha il compito di realizzare quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, perciò:

- non può prevaricare i diritti del Consiglio Direttivo;
- è unicamente un organo operativo che agisce nell'ambito delle deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, attenendosi alle direttive impartite da quest'ultimo;
- può autorizzare iniziative giudicate urgenti, ma tali decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ARTICOLO 12

COMITATO MEDICO-SCIENTIFICO REGIONALE

Per assicurare anche a livello territoriale la necessaria attività di consulenza medico-scientifica, è istituito un Comitato Medico-Scientifico Regionale (C.S.R.) aperto a tutti gli operatori sanitari di comprovata esperienza in materia di celiachia che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, senza alcun limite di numero.

Il funzionamento del Comitato sarà disciplinato dal regolamento interno dell'associazione.

ARTICOLO 13

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, nominato tra gli iscritti al registro dei revisori contabili presso il ministero della giustizia nei casi previsti dalla legge o per scelta volontaria dell'assemblea, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina i bilanci o i rendiconti annuali, redigendo un'apposita relazione di controllo.

La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

RIMBORSO SPESE - COMPENSI

Le persone che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività, istituzionale, di consulenza o volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dal regolamento interno, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio Direttivo può peraltro deliberare un compenso per il Revisore dei Conti, nei limiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

ARTICOLO 15

ESERCIZI - AVANZI DI GESTIONE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ONLUS, cui l'Associazione aderisce, o a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento

ARTICOLO 16

DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 17

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, all'A.I.C. Associazione Italiana Celiachia ONLUS, o, in caso di cessazione della stessa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge; a tal fine l'assemblea può nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 18

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'assemblea ordinaria, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio è formato da tre membri, indipendenti dagli organi direttivi dell'associazione, dotati di requisiti di professionalità, affidabilità ed imparzialità, che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha i seguenti compiti:

- a. - soluzione dei conflitti tra gli associati;
- b. - soluzione dei conflitti tra gli associati e organi associativi;

c. - soluzione dei conflitti tra gli organi sociali.

I soci e i componenti degli organi dell'associazione si rivolgono al Collegio dei Probiviri per la preventiva risoluzione delle controversie prima di ricorrere alle ordinarie vie giudiziarie.

I probiviri hanno l'obbligo di dichiarare eventuali situazioni di interesse personale che possano influire sulla serenità ed indipendenza di giudizio, astenendosi dalle relative deliberazioni.

Il Collegio dei Probiviri emette pareri in ordine all'interpretazione dello statuto ove richiesto da un componente degli organi direttivi dell'associazione ovvero da un socio.

I poteri e il funzionamento del Collegio sono definiti dal regolamento dell'associazione.

RINVIO

ARTICOLO 19

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o nel regolamento interno si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione.

Torino, 16 febbraio 2008.

In originale firmato:

CLAUDIO THOUX

Dottor MARIO TRAVOSTINO Notaio